

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## CONSIGLIO

## COMMISSIONE

## ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 29 ottobre 1993

sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio

(93/C 331/01)

## I. I PRINCIPI DI BASE DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo interistituzionale rinnova, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, l'accordo del 29 giugno 1988. Esso ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, migliorando lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale nel settore del bilancio.

2. Il presente accordo mira ad assicurare, a medio termine, un'evoluzione ordinata, per grandi categorie, delle spese della Comunità nei limiti delle risorse proprie che le vengono attribuite.

La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale; essa si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione, per tutta la durata del presente accordo.

3. L'accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle varie istituzioni, quali sono state definite dal trattato.

4. Fatte salve le disposizioni della sezione II, punto C, il contenuto del presente accordo non può essere modificato senza il consenso di tutte le istituzioni che vi partecipano.

## II. LE PROSPETTIVE FINANZIARIE 1993—1999

## A. Il contenuto e la portata delle prospettive finanziarie

5. La tabella delle prospettive finanziarie 1993-1999, figurante all'allegato I, è parte integrante del presente accordo. Essa costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il suo

contenuto è conforme alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Edimburgo.

6. Le prospettive finanziarie 1993-1999 stabiliscono, per ognuno degli esercizi e per ogni rubrica o sotto-rubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegno. Sono indicati in stanziamenti per impegno e stanziamenti per pagamento anche gli importi globali annui di spesa.

Il finanziamento di voci specifiche di spese non può essere spostato da un massimale all'altro, salvo revisione delle prospettive finanziarie.

Tutti questi importi sono espressi ai prezzi del 1992, tranne la riserva monetaria, che è stabilita a prezzi correnti.

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale delle Comunità europee, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente al momento dell'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie.

7. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (in prosieguo: le istituzioni) riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dalle prospettive finanziarie 1993-1999 rappresenta un massimale annuo di spesa per la Comunità. Fatte salve le disposizioni della sezione II, punto C, le istituzioni si impegnano ad esercitare le proprie rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

L'attuazione finanziaria di ogni decisione del Consiglio e di ogni codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili nel bilancio o gli stanziamenti previsti nelle prospettive finanziarie, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, le prospettive finanziarie sono state riesaminate in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.

8. Per ognuno degli esercizi coperti dalle prospettive finanziarie, il totale degli stanziamenti per pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per queste stesse risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, su proposta della Commissione e secondo le regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9, quinto comma del trattato, le necessarie riduzioni dei massimali delle prospettive finanziarie, per consentire il rispetto del massimale di risorse proprie stabilito.

#### B. L'adeguamento e l'adattamento annuali delle prospettive finanziarie

##### *Gli adeguamenti tecnici*

9. Ogni anno, la Commissione, a monte della procedura di bilancio dell'esercizio  $t+1$ , procede ai seguenti adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, in funzione dell'evoluzione del prodotto nazionale lordo (PNL) e dei prezzi:
- calcolo della linea direttrice agricola, che costituisce il massimale della rubrica 1 «Politica agricola comune»;
  - rivalutazione ai prezzi dell'esercizio  $t+1$  dei massimali delle altre rubriche e sottorubriche e degli importi globali degli stanziamenti per impegno o degli stanziamenti per pagamento, fatta eccezione per la riserva monetaria.

La Commissione procede ai suddetti adeguamenti tecnici sulla base dei dati e delle previsioni economiche più recenti di cui dispone. Il risultato di tali adeguamenti e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà a ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

##### *Gli adattamenti inerenti alle condizioni di esecuzione*

10. Unitamente alla comunicazione degli adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stan-

ziamenti per pagamento che essa giudica necessarie, tenuto conto delle condizioni d'esecuzione, per consentire un'evoluzione ordinata rispetto agli stanziamenti per impegno.

Sulla proposta della Commissione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare il trasferimento agli esercizi successivi, in aggiunta ai corrispondenti massimali di spesa, delle dotazioni non utilizzate nel corso dell'esercizio precedente per i programmi di cui al paragrafo 21.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, entro il 1° maggio dell'esercizio  $t$ , su tali proposte conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9, quinto comma del trattato.

#### C. La revisione delle prospettive finanziarie

11. Indipendentemente dalle operazioni periodiche di adeguamento tecnico e di adattamento alle condizioni d'esecuzione, le prospettive finanziarie possono essere rivedute, su proposta della Commissione, per far fronte alla necessità di avviare nuove azioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.
12. In linea di principio, la proposta di revisione deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi interessati dalla revisione in questione.
- La revisione delle prospettive finanziarie viene adottata con decisione comune dai due rami dell'autorità di bilancio che deliberano conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9, quinto comma del trattato.
13. Le istituzioni esaminano, su proposta della Commissione, le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica interessata dalla revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto che in percentuale della nuova spesa prevista.

Le istituzioni esaminano inoltre le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

Esse si impegnano tuttavia ad evitare che eventuali revisioni delle prospettive finanziarie a titolo delle spese obbligatorie possano comportare una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

Qualsiasi revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

**D. Le conseguenze dell'assenza di decisione comune delle istituzioni sull'adeguamento o la revisione delle prospettive finanziarie**

14. In mancanza di una decisione comune delle istituzioni su ogni adeguamento o revisione delle prospettive finanziarie, proposti dalla Commissione, rimangono applicabili, come massimali di spese, per l'esercizio in questione, gli obiettivi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.

**E. Le riserve**

15. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, nel bilancio generale delle Comunità europee, sono iscritte tre riserve. Le risorse necessarie vengono richieste soltanto al momento del ricorso alle riserve stesse.

- a) La riserva monetaria è destinata a coprire le incidenze, sulla spesa di bilancio agricola, dei movimenti significativi e imprevisi della parità dollaro/ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio.

Questa riserva può essere utilizzata anche quando la linea direttrice agricola non permette di assorbire la spesa direttamente derivante dai riallineamenti monetari all'interno del sistema monetario europeo.

- b) La riserva per la garanzia dei prestiti a paesi terzi è destinata alle linee di bilancio relative all'alimentazione del Fondo di garanzia e agli eventuali pagamenti complementari da effettuare in caso di inadempienza di un debitore.
- c) La riserva per gli aiuti d'urgenza a paesi terzi ha lo scopo di consentire una risposta rapida a necessità specifiche di aiuto, in seguito ad avvenimenti non prevedibili al momento della preparazione del bilancio, in via prioritaria per azioni di carattere umanitario.

La Commissione, quando ritiene necessario attingere a tali riserve, sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno.

Tuttavia, qualsiasi proposta della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'urgenza dev'essere preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In concomitanza con la proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla

necessità di un ricorso alle riserve e sull'importo necessario.

Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non è possibile giungere ad una posizione comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dalla decisione sulla proposta di storno della Commissione.

**III. IL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO**

16. Le istituzioni si impegnano a dotare il bilancio degli stanziamenti necessari per onorare, nel rispetto della disciplina di bilancio e del paragrafo 13, quarto comma, gli obblighi giuridici e gli impegni politici interni ed esterni delle Comunità.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano i principi e i meccanismi previsti per la linea direttrice agricola, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo.

Le istituzioni confermano che l'insieme delle spese delle rubriche 2 e 3 delle prospettive finanziarie sono spese non obbligatorie.

Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II che è parte integrante del presente accordo.

17. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per gli esercizi di bilancio 1993-1999, i tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie.

18. Nel rispetto delle prospettive finanziarie, la Commissione presenta ogni anno un progetto preliminare di bilancio corrispondente al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Essa tiene conto:

- della capacità d'esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione fra stanziamenti per impegno e stanziamenti per pagamento;
- delle possibilità di avviare politiche nuove o di proseguire azioni pluriennali giunte a scadenza, dopo aver valutato le condizioni per ottenere una base giuridica adeguata.

19. In vista di una buona gestione finanziaria, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, fatto salvo il disposto del paragrafo 21,

fanno in modo da lasciare, per quanto possibile, dei margini disponibili all'interno dei massimali delle varie rubriche, per poter, in caso di necessità, procedere nel corso dell'esercizio all'iscrizione di stanziamenti supplementari senza una revisione preliminare delle prospettive finanziarie.

20. La Commissione preciserà, nelle sue relazioni trimestrali sull'esecuzione del bilancio, le linee di bilancio sulle quali è prevedibile una sottoesecuzione.
21. All'interno dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al paragrafo 17, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nelle prospettive finanziarie per i Fondi strutturali e il Fondo di coesione.

Essi si impegnano altresì a tener conto della valutazione delle possibilità d'esecuzione del bilancio, effettuata dalla Commissione nei suoi progetti preliminari.

22. Le istituzioni convengono di trattare le spese relative all'aiuto alimentare secondo le modalità fissate all'allegato III che è parte integrante del presente accordo.
23. Le istituzioni fanno in modo da evitare per quanto possibile che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

#### IV. DISPOSIZIONI FINALI

24. Il presente accordo si applica per tutta la durata delle prospettive finanziarie 1993-1999.

Nel corso di tale periodo, in caso di ampliamento della Comunità a nuovi Stati membri, le istituzioni adatteranno, su proposta della Commissione, le prospettive finanziarie in modo da tener conto del fabbisogno e dei nuovi mezzi della Comunità ampliata. In mancanza di accordo su tale adattamento, il Parlamento europeo potrà considerarsi non più vincolato dal presente accordo.

In occasione della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, le istituzioni confermeranno o emenderanno le disposizioni del presente accordo.

25. Entro il 1° luglio 1998, la Commissione presenterà:
- una relazione sull'attuazione del presente accordo e sulle modifiche che sarà opportuno apportarvi alla luce dell'esperienza;
  - proposte per nuove prospettive finanziarie sul futuro periodo a medio termine.

In mancanza di un nuovo accordo, e salvo denuncia espressa di una delle parti, alla maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9, quinto comma del trattato, i massimali per l'ultimo anno coperto dalle prospettive finanziarie esistenti sono adeguati secondo il paragrafo 9 del presente accordo applicando a questi importi l'aumento medio constatato sul periodo precedente, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende oktober nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-three.


Fait à Bruxelles, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove ottobre millenovecentonovantatré.


Gedaan te Brussel, de negenentwintigste oktober negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Outubro de mil novecentos e noventa e três.


Por el Parlamento Europeo  
For Europa-Parlamentet  
Für das Europäische Parlament  
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
For the European Parliament  
Pour le Parlement européen  
Per il Parlamento europeo  
Voor het Europees Parlement  
Pelo Parlamento Europeu



Por el Consejo de las Comunidades Europeas  
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber  
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften  
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
For the Council of the European Communities  
Pour le Conseil des Communautés européennes  
Per il Consiglio delle Comunità europee  
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen  
Pelo Conselho das Comunidades Europeias



Por la Comisión de las Comunidades Europeas  
For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber  
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften  
Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
For the Commission of the European Communities  
Pour la Commission des Communautés européennes  
Per la Commissione delle Comunità europee  
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen  
Pela Comissão das Comunidades Europeias



## ALLEGATO I

## «PROSPETTIVE FINANZIARIE»

Stanziamenti per impegno  
(in milioni di ECU - prezzi 1992)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1. Linea direttrice agricola	35 230	35 095	35 722	36 364	37 023	37 697	38 389
2. Azioni strutturali	21 277	21 885	23 480	24 990	26 526	28 240	30 000
— Fondo di coesione	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 550	2 600
— Fondi strutturali e altre azioni	19 777	20 135	21 480	22 740	24 026	25 690	27 400
3. Politiche interne	3 940	4 084	4 323	4 520	4 710	4 910	5 100
4. Azioni esterne	3 950	4 000	4 280	4 560	4 830	5 180	5 600
5. Spese amministrative	3 280	3 380	3 580	3 690	3 800	3 850	3 900
6. Riserve	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 000
— Riserva monetaria	1 000	1 000	500	500	500	500	500
— Azioni esterne							
— aiuti di emergenza	200	200	300	300	300	300	300
— garanzie prestiti	300	300	300	300	300	300	300
Totale degli stanziamenti per impegno	69 177	69 944	72 485	75 224	77 989	80 977	84 089
Stanziamenti per pagamento richiesti	65 908	67 036	69 150	71 290	74 491	77 249	80 114
Stanziamenti per pagamento (% PNL)	1,20	1,19	1,20	1,21	1,23	1,25	1,26
Margine per spese imprevedute (% PNL)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Massimale delle risorse proprie (% PNL)	1,20	1,20	1,21	1,22	1,24	1,26	1,27

p. m. Totale delle spese esterne	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
	4 450	4 500	4 880	5 160	5 430	5 780	6 200

p. m. Il tasso di inflazione applicabile per il bilancio 1993 è del 4,3 %.

## ALLEGATO II

## RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A. Dopo l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie per l'esercizio di bilancio successivo e prima della decisione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere, nel rispetto delle competenze delle istituzioni, le priorità da stabilire per il bilancio di tal esercizio.

- B. 1. È istituita una procedura ad hoc di concertazione per le spese obbligatorie.
2. Per le spese obbligatorie, la Commissione specifica nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio:
- gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;
  - gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione esistente al momento dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

3. La procedura di concertazione riguarda gli stanziamenti di cui al punto 2, lettere a) e b). La procedura è applicata su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, in particolare quando quest'ultimo intende discostarsi dal progetto preliminare di bilancio. L'obiettivo di questa concertazione è di ricercare un accordo fra i due rami dell'autorità di bilancio.
4. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano ricercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per compilare il proprio progetto di bilancio.

A livello di tale riunione a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio «Bilancio», dal presidente della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile per il bilancio.

5. I risultati di questa riunione sono oggetto di una concertazione fra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

6. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio in atto.

*ALLEGATO III***MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'AIUTO ALIMENTARE**

Le istituzioni, decidono che i prezzi di riferimento utilizzati nel calcolo degli stanziamenti relativi all'aiuto alimentare per i prodotti soggetti a restituzioni sono i seguenti:

— frumento tenero	127 ECU/tonnellata
— altri cereali	270 ECU/tonnellata
— latte in polvere	1 119 ECU/tonnellata
— butter oil	1 591 ECU/tonnellata
— zucchero categoria A	232 ECU/tonnellata

L'importo degli stanziamenti relativi all'aiuto alimentare per questi prodotti, al netto delle spese di trasporto, imputati alla rubrica 4, sarà ottenuto moltiplicando i prezzi fissati come indicato sopra per i quantitativi corrispondenti alle esigenze strutturali di aiuto alimentare dei paesi terzi. L'importo degli stanziamenti relativi all'aiuto alimentare imputati al FEAOG, sezione garanzia, sarà ottenuto moltiplicando la differenza fra i prezzi di riferimento di cui sopra e il prezzo prevedibile sul mercato comunitario per i quantitativi utilizzati nel precedente calcolo.

Conformemente alla dichiarazione congiunta delle tre istituzioni in occasione della revisione del regolamento finanziario e per garantire un corretto finanziamento dell'aiuto alimentare, senza che sia necessario rivedere le prospettive finanziarie, il rispetto dei massimali della rubrica 1 e della rubrica 4 non farà ostacolo alle possibilità di storno fra le linee del capitolo B1-33 (Restituzioni per azioni comunitarie di aiuto alimentare) e del capitolo B7-20 (Aiuto alimentare). I criteri per l'esame di questi storni sono quelli concordati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nella loro dichiarazione del 12 febbraio 1990.



## DICHIARAZIONI

### Dichiarazione sugli importi massimali e sulla necessità di una base giuridica

(paragrafo 7, secondo comma)

Le istituzioni confermano il loro assenso ai principi enunciati al capitolo IV, paragrafo 3, lettere b) e c) della dichiarazione comune del 30 giugno 1982, in merito agli importi massimi e all'esigenza di una base giuridica e si impegnano a migliorarne l'attuazione.

---

### Dichiarazione sulla redistribuzione delle spese in caso di revisione delle prospettive finanziarie

(paragrafo 13, secondo comma)

Il Consiglio e la Commissione ritengono che una revisione dovrebbe comportare, in linea di principio, una redistribuzione pari ad almeno 10 milioni di ECU o al 10 % della nuova spesa. La Commissione ne terrà debitamente conto nelle sue proposte.

---

### Dichiarazione sul FEAOG, sezione garanzia e sulla garanzia ai prestiti

(paragrafo 13, quarto comma)

Le istituzioni prendono atto che in caso di superamento della linea direttrice agricola, a seguito di riallineamenti monetari all'interno del sistema monetario europeo, e di insufficienza degli stanziamenti disponibili alla riserva di cui al paragrafo 15, lettera a), il Consiglio adotterà le disposizioni appropriate per alimentare il FEAOG, sezione garanzia.

Esse ricordano inoltre che i rischi legati alla garanzia sui prestiti sono coperti dal Fondo di garanzia sui prestiti e da qualsiasi importo disponibile nella riserva di cui al paragrafo 15, lettera b). Per i casi in cui queste possibilità non bastassero a coprire un'inadempienza, le istituzioni segnalano che, in mancanza di un margine disponibile sufficiente all'interno del massimale della rubrica 4 e di uno storno delle linee di bilancio relative alla cooperazione con il paese inadempiente, il Consiglio prenderà le disposizioni appropriate per far fronte al debito della Comunità.

---

### Dichiarazione sulla classificazione delle spese relative ai protocolli finanziari con i paesi terzi

(paragrafo 16, terzo comma)

Le istituzioni confermano che le spese relative ai protocolli finanziari da stipulare o rinnovare con i paesi terzi saranno considerate spese non obbligatorie.

---

---

**Dichiarazione sulle disposizioni del trattato relative alla procedura di bilancio**

(paragrafo 16, terzo comma)

Le istituzioni considerano che le disposizioni del trattato sulla procedura di bilancio, compreso il regime delle spese obbligatorie e delle spese non obbligatorie, dovranno essere riesaminate in occasione della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, in modo da raggiungere una cooperazione interistituzionale sotto forma di partenariato.

---

**Dichiarazione su un'eventuale relazione della nuova Commissione**

(paragrafo 25)

Le istituzioni osservano che la nuova Commissione, in carica nel 1995, potrà presentare all'autorità di bilancio una relazione sull'attuazione e sul carattere adeguato del presente accordo e delle prospettive finanziarie.

---

**Dichiarazione sul Fondo europeo di sviluppo (FES)**

Il Consiglio si impegna ad esaminare, in base alla relazione della Commissione, le modalità e le possibilità di un inserimento effettivo in bilancio dell'8° FES a partire dal 1995.

Il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare tale relazione entro la fine del 1993.

---

**Dichiarazione sulla comitatologia**

Vista la sua competenza esclusiva in materia di esecuzione del bilancio, conformemente all'articolo 205 del trattato, la Commissione ribadisce il suo interesse per la procedura del comitato consultivo in questo settore.

Il Consiglio e la Commissione fanno in modo che i metodi di funzionamento di questi comitati e il calendario delle loro riunioni facilitino un'esecuzione regolare e diligente del bilancio.

Il Consiglio ricorda l'impegno assunto il 3 febbraio 1992 in sede di commissione di concertazione di riprendere la discussione sul problema della comitatologia, una volta entrato in vigore il trattato sull'Unione europea.

---

**Dichiarazione sul sistema delle risorse proprie**

Le istituzioni prendono atto che la Commissione, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, ha proposto una decisione sulle risorse proprie che comporta in particolare un aumento del relativo massimale a partire dal 1995.

Le istituzioni prendono altresì atto che la Commissione dovrà presentare, entro la fine del periodo coperto dalle prospettive finanziarie 1993-1999, una relazione sull'eventuale modifica del sistema di finanziamento della Comunità.

Esse si dichiarano inoltre pronte a partecipare alla conferenza che il Parlamento europeo desidera organizzare nel 1994, in vista della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, sull'evoluzione futura del sistema delle risorse proprie.

---